



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Oggetto: Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. 27 marzo 2024). Nota giuridica consolidata: osservazioni, criticità e proposte del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (CNPI) in ordine alla riforma degli articoli 31, 32 e 58-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e alle connesse modifiche del sistema delle responsabilità.

In riferimento alla Relazione finale della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, consegnata al Ministro della Giustizia il 12 maggio 2026, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito CNPI) offre con la presente nota il proprio contributo tecnico consolidato, quale organo rappresentativo di una categoria professionale che, sin dal secondo dopoguerra, opera in via primaria nei settori della progettazione, della gestione impiantistica e della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, con particolare presenza nel tessuto delle piccole e medie imprese italiane.

Il CNPI esprime preliminare apprezzamento per l'impostazione della riforma, orientata ad affiancare alla tradizionale funzione afflittiva un modello di adempimento premiante e di incentivazione della prevenzione effettiva, nel solco di quanto già segnalato, in analoghe osservazioni trasmesse alla Commissione, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (nota del 26 maggio 2026) e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (prot. n. 8489 del 13 luglio 2026). Nel merito, tuttavia, ritiene doveroso segnalare le criticità tecnico-normative di seguito illustrate, che investono direttamente la posizione dei periti industriali nel sistema della sicurezza sul lavoro e formula le conseguenti proposte migliorative.

I. Il contesto della riforma

Il Ministero della Giustizia ha istituito, con decreto del 27 marzo 2024, la Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, presieduta dal Vice Ministro Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, con il mandato di analizzare il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, verificarne limiti e criticità e proporre un intervento legislativo ponderato. La Commissione ha concluso i propri lavori il 22 luglio 2025 e ha consegnato la Relazione finale al Ministro della Giustizia Carlo Nordio il 12 maggio 2026, nella Sala Livatino del Ministero.

Il testo si articola su tre piani: modifiche al codice penale (articoli 589 e 590 c.p., nuovo articolo 590-septies c.p.), modifiche al codice di procedura penale (articoli 362, 370 e 408 c.p.p.) e modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 (articoli 2, 6, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 55, nuovo articolo 58-bis), con delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi entro il 31 dicembre 2026.

Alla data della presente nota, la Relazione si trova nella fase di interlocuzione tecnica con gli ordini e i collegi professionali interessati; non risulta tradotta in un disegno di legge delega presentato alle Camere. È questa, dunque, la sede propria per rappresentare le ragioni della categoria dei periti industriali, prima che le scelte compiute in questa fase si consolidino in un testo difficilmente emendabile.

II. Il ruolo dei periti industriali nel vigente sistema della sicurezza sul lavoro



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

II.1 – La professione e l’Albo

Il perito industriale è professionista dell’area tecnica, iscritto all’Albo tenuto dagli Ordini territoriali in ambito generalmente provinciale sotto il coordinamento e in assenza di primazia o vincolo di subordinazione di un unico ente esponentiale di Categoria, denominato “Consiglio Nazionale” con sede in Roma (abbr. “CNPI”). La professione tecnica dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, istituita dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, disciplinata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, progetta, dirige, verifica e collauda opere civili e impianti tecnologici, garantisce la sicurezza nei luoghi di lavoro, esegue controlli di qualità nei processi produttivi e svolge attività di consulenza tecnica anche in sede giudiziaria. L’Albo si articola oggi in otto settori di specializzazione, tra cui quello di “Prevenzione e Igiene Ambientale”, che, come rivelano le materie oggetto dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, suffraga la competenza storica in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

II.2 – Il quadro vigente dei requisiti per RSPP e ASPP (articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008)

Il testo unico vigente ancora il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, unitamente alla frequenza, con verifica dell’apprendimento, degli specifici corsi di formazione (moduli A, B e C). I contenuti e le modalità di tali corsi sono stati definiti dagli accordi succedutisi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni: l’accordo del 26 gennaio 2006, poi l’accordo del 7 luglio 2016, infine l’accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, che ha riscritto in modo unificato la disciplina della formazione per lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP e ASPP.

Il comma 5 del medesimo articolo 32 prevede, inoltre, l’esonero dalla frequenza dei corsi per i soggetti in possesso di laurea conseguita in determinate classi tecniche individuate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, supplemento ordinario n. 153): L-7 (ingegneria civile e ambientale), L-8 (ingegneria dell’informazione), L-9 (ingegneria industriale), L-17 (scienze dell’architettura) e L-23 (scienze e tecniche dell’edilizia). Il sistema oggi vigente non riserva, dunque, l’accesso alle funzioni di RSPP e di ASPP al possesso di un titolo di laurea, tanto meno di laurea magistrale: la laurea, quando prevista in tali classi, opera come titolo esonerativo da un obbligo formativo che resta la via di accesso ordinaria per chi possiede il diploma di scuola secondaria superiore, ivi compresi i periti industriali iscritti prima delle riforme del 2016.

II.3 – I percorsi di accesso alla professione di perito industriale

Si tratta, per l’appunto, delle medesime classi di laurea triennale che, ai sensi dell’articolo 55, comma 2, lettera d), del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, e in forza della legge 26 maggio 2016, n. 89 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, che ha modificato la legge 2 febbraio 1990, n. 17), costituiscono, dal 28 maggio 2021 e posticipato fino al 31 dicembre 2024 dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, art. 55-bis (conv. con L. 108/2021), titolo di accesso obbligatorio alla professione di Perito Industriale Laureato, superato l’esame di Stato e il prescritto tirocinio semestrale. La categoria risulta pertanto, già oggi, strutturalmente allineata al livello di qualificazione che il



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

legislatore ha considerato adeguato ai fini dell'esonero parziale dagli obblighi formativi in materia di prevenzione e protezione.

La legge 8 novembre 2021, n. 163, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, ha poi introdotto le lauree professionalizzanti direttamente abilitanti. Le classi LP-01, LP-02 e LP-03, istituite con i decreti interministeriali nn. 682, 683, 684, 685, 686 e 687 del 2023, danno accesso alla professione al termine di un percorso triennale che unisce formazione accademica, laboratori e un tirocinio pratico valutativo da quarantotto crediti formativi universitari, monitorato attraverso il Registro Elettronico Nazionale dei Tirocinanti istituito dal Consiglio Nazionale. Restano inoltre valide, per l'accesso tramite Esame di Stato, le classi di laurea triennale già previste dall'articolo 55, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 328 del 2001. Con il decreto interministeriale 13 gennaio 2026 n. 10 (12 dicembre 2025), adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026, in attuazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 163 del 2021, sono state definite le modalità semplificate dell'Esame di Stato per questo secondo percorso.

In nessuno di questi percorsi è prevista o richiesta una laurea magistrale. Il legislatore ha costantemente ancorato l'accesso alla professione di perito industriale al livello triennale, rafforzando sempre la componente pratica ed esperienziale della formazione attraverso il tirocinio, non il suo livello accademico. Anche quando ha previsto la possibilità di accesso alla professione per il candidato in possesso di laurea magistrale, lo ha fatto in virtù del principio dell'assorbimento del titolo superiore rispetto a quello inferiore a parità di contenuto formativo, previsto dalla legge come titolo di accesso. Infatti, in materia di assorbimento del titolo superiore rispetto a quello inferiore, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha reso pacifico il principio per il quale la produzione di una laurea triennale, avente contenuto formativo più ampio del diploma di maturità tecnica industriale in precedenza richiesto, assorbe anche il requisito del tirocinio semestrale, nella misura in cui tale tirocinio sia stato svolto come parte interna del percorso accademico (in termini: Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2005, n. 124; TAR Lazio, Sez. III, 7 luglio 2006, n. 5503; TAR Sicilia, Sez. Catania, 29 gennaio 2009, n. 214).

II.4 – La sezione “Prevenzione e Igiene Ambientale” della laurea professionalizzante LP-03

Tra i settori in cui si articola la nuova classe di laurea professionalizzante LP-03 figura, non a caso, quello di “Prevenzione e Igiene Ambientale”: un percorso di laurea triennale costruito, fin dalla sua progettazione, sulle competenze necessarie alla gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Si tratta della conferma più aggiornata di una scelta di sistema già consolidata: la formazione per la sicurezza sul lavoro, nell'ordinamento italiano, si colloca al livello triennale, non magistrale, ed è oggetto di un percorso professionalizzante pensato apposta per formare operatori pronti all'esercizio pratico della prevenzione. È su questo dato, prima ancora che sulle posizioni già espresse da altre categorie, che il CNPI fonda la richiesta di riconsiderare la soglia della laurea magistrale per il ruolo di RSPP.

II.5 – Il riconoscimento trasversale del titolo di perito industriale in altre disposizioni

Il medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 riconosce, del resto, in più disposizioni, l'idoneità professionale del titolo di perito industriale, anche nella sua declinazione di mero diploma di istru-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

zione tecnica: l'articolo 98, in tema di requisiti dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ammette infatti espressamente, in alternativa alla laurea, il diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico, unitamente ad un'attestazione di attività lavorativa nel settore delle costruzioni di durata triennale. Analogamente, l'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, consentono l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti antincendio anche ai periti industriali e ai periti industriali laureati, in condizione di piena parità con ingegneri, architetti e altre professioni tecniche.

L'ordinamento vigente delinea, dunque, un sistema coerente, nel quale il titolo di perito industriale, a prescindere dal suo livello, di diploma o di laurea triennale, è pacificamente considerato idoneo a presidiare funzioni di rilevante responsabilità in materia di sicurezza, purché corredato da adeguata esperienza e da specifica formazione. È a tale coerenza sistematica che le proposte della Commissione, nella parte relativa all'articolo 32, rischiano di derogare, come di seguito illustrato.

II.6 – Ulteriori riscontri: la giurisprudenza amministrativa e la disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il quadro sin qui descritto trova un duplice riscontro al di fuori del solo decreto legislativo n. 81 del 2008: nella giurisprudenza amministrativa e nella disciplina secondaria dettata in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, entrambe concordi nel riconoscere al perito industriale, anche in assenza di laurea, una competenza tecnica propria e non subordinata a quella del professionista laureato.

Sul piano della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 26 gennaio 2011, n. 571, ha riconosciuto ai periti industriali piena competenza professionale nella progettazione di impianti elettrici di pubblica illuminazione, nell'ambito di un appalto di gestione integrata di impianti di illuminazione pubblica, ribadendo, in applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, e della relativa disciplina di settore, poi confluita nel decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, l'insussistenza di una subordinazione del tecnico diplomato al professionista laureato nell'ambito delle rispettive competenze in materia di sicurezza degli impianti.

Sul piano della disciplina secondaria, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011, supplemento ordinario n. 111, recante la disciplina delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81 del 2008 (tra cui gli apparecchi di sollevamento materiali e persone e le attrezzature a pressione) ammette espressamente, tra il personale tecnico abilitato a eseguire tali verifiche, il possesso del solo diploma di perito industriale, a condizione di un'esperienza professionale documentata di almeno cinque anni nel settore (allegato I, punto 1, lettera d, numero 3). Il medesimo allegato richiede, per il personale in possesso di laurea magistrale in ingegneria, un'esperienza di almeno due anni, e, per il personale in possesso di laurea triennale nelle classi L-7, L-8, L-9, L-17 e L-23, un'esperienza di almeno tre anni: un sistema graduato, nel quale il livello del titolo di studio è posto in correlazione inversa con la durata dell'esperienza professionale richiesta, anziché costituire, come nel nuovo articolo 32 dell'articolato, un requisito assoluto e non graduabile.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Il CNPI richiama questi due riscontri, ulteriori rispetto a quelli già illustrati al paragrafo che precede, a conferma che il criterio della proporzionalità tra titolo di studio ed esperienza professionale, di cui si chiede l'applicazione anche al nuovo articolo 32 (infra, §§ V.1 e VIII, proposta n. 3), non costituisce un'innovazione estranea al sistema della sicurezza sul lavoro, bensì un modello già collaudato dallo stesso ordinamento.

III. Le linee della riforma che toccano direttamente la categoria

Tra le modifiche proposte al decreto legislativo n. 81 del 2008, tre incidono direttamente sull'esercizio della professione di perito industriale nel campo della prevenzione e protezione.

III.1 – La posizione del RSPP: “garante a titolo originario”

Il nuovo articolo 31, comma 2, dell'articolato definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione «garante a titolo originario» della sicurezza aziendale e ne rafforza l'autonomia operativa rispetto al datore di lavoro. È una scelta di fondo: sposta parte del baricentro della responsabilità organizzativa dal datore di lavoro, che resta titolare del potere direttivo, verso un soggetto tecnico dotato di competenze che il datore di lavoro, per definizione, non possiede.

III.2 – I nuovi titoli di accesso

Il nuovo articolo 32, comma 2, richiede il possesso di una laurea magistrale di tipo tecnico per svolgere le funzioni di RSPP e di una laurea triennale di tipo tecnico per le funzioni di ASPP, con rinvio alla Conferenza permanente Stato-Regioni per l'individuazione dell'elenco dei corsi di studio abilitanti. Una norma transitoria, il comma 3, consente a chi non possiede il titolo, ma dimostri di aver svolto una delle due funzioni per almeno quattro anni «a decorrere dal 1° giugno 2026», di continuare a svolgerla.

III.3 – Il nuovo apparato sanzionatorio: l'articolo 58-bis

Il nuovo articolo 58-bis introduce, per il RSPP, una responsabilità penale specifica, punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 3.559,60 a euro 9.112,57, per la mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, per la violazione dei compiti tecnici elencati dall'articolo 33, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) (tra cui l'elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza aziendale), per la violazione del segreto professionale di cui all'articolo 33, comma 4, e per la mancata cura dei registri e degli esposti di cui all'articolo 280.

IV. Una convergenza già emersa: le posizioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con comunicato del 26 maggio 2026, e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con nota prot. n. 8489 del 13 luglio 2026, hanno già preso posizione su questi stessi punti. Le due categorie, diverse per storia e per requisiti di accesso, convergono su un giudizio comune: la responsabilità del datore di lavoro deve restare il perno del sistema, e il miglioramento della sicurezza si ottiene elevando la qualità e la preparazione delle figure tecniche esi-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

stenti, non trasferendo su di esse una responsabilità che oggi grava, correttamente, su chi decide l'organizzazione dell'impresa.

«La modifica normativa di assunzione dell'RSPP ad autonoma posizione di garanzia, oltre a non trovare analogie nell'ambito dell'intera Unione Europea, non costituisce di per sé, a nostro giudizio, un elemento di maggiore garanzia.» — CNGeGL, nota prot. n. 8489 del 13 luglio 2026;

«La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza deve essere mantenuta quale leva principale del sistema, il cui miglioramento va incentivato attraverso meccanismi premiali efficaci e verificabili e non attraverso il trasferimento della responsabilità (compresa quella penale) al professionista tecnico.» — CNI, comunicato stampa del 26 maggio 2026.

Il CNPI condivide l'impianto di queste osservazioni. Vi aggiunge, nei paragrafi che seguono, tre profili che le due posizioni richiamate non affrontano specificamente: quello dei titoli di accesso al ruolo di RSPP per la propria categoria (infra, § V), quello della distinzione tra RSPP “con” e “senza portafoglio” quale chiave di lettura del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (infra, § VII), e la conseguente proposta di un criterio differenziato di accesso alla funzione (infra, § VIII-IX).

V. Le criticità della riforma dell'articolo 32: il nuovo requisito della laurea magistrale

V.1 – Un mutamento di paradigma

Si tratta di un mutamento di paradigma di significativa portata rispetto al sistema attuale che, come illustrato al paragrafo II.2, non richiede alcun titolo di laurea, ma un diploma di scuola secondaria superiore unito a formazione specifica, e che ammette persino, ai sensi del vigente comma 3 dell'articolo 32, lo svolgimento della funzione di Responsabile in assenza di diploma, purché con adeguata esperienza sul campo. Il CNPI comprende e in via di principio condivide l'esigenza di innalzare la qualità professionale della funzione, nell'interesse della sicurezza dei lavoratori; ritiene, tuttavia, che la soluzione individuata, fondata sul solo requisito accademico, sia sproporzionata e produca effetti distorsivi non adeguatamente ponderati sulla categoria rappresentata. Il CNPI rileva altresì che, ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro, il Legislatore non ha mai considerato rilevante il possesso dell'iscrizione ad un albo professionale di matrice tecnica come requisito dirimente a comprovare la competenza specifica nella gestione delle problematiche relative alla sicurezza generale ed incolumità pubblica. Valutazione che, al contrario, ha sempre effettuato la giurisprudenza di legittimità, quando ha risolto i conflitti di competenza professionale nella progettazione e collaudo di opere civili o industriali, pubbliche o private, utilizzando il principio di sicurezza generale e pubblica incolumità per riconoscere conoscenze specifiche tra professionisti in ragione dei rispettivi livelli di formazione e titoli di accesso agli esami di abilitazione professionale, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Costituzione.

V.2 – L'impatto sui periti diplomati e sui periti industriali laureati

Sotto un primo profilo, i periti industriali iscritti all'Albo in forza del previgente ordinamento (diploma di istituto tecnico industriale), tuttora largamente prevalenti tra i circa quarantamila iscritti alla categoria, risulterebbero privi del titolo di laurea e, dunque, esclusi dall'accesso a nuovi incarichi di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, salva l'applicazione della clausola transitoria di cui al comma 3.

Sotto un secondo profilo, i periti industriali laureati, iscritti obbligatoriamente all'Albo con tale titolo di studio dal 31 dicembre 2024 in poi in forza della legge n. 89 del 2016 e succ. mod. ed integr., sono in possesso di laurea triennale (ex D.M. 270/2004: classi L-3, L-4, L-7, L-8, L-9, L-17, L-21, L-23, L-25, L-26, L-27, L-30, L-31, L-34), nonché, a seguito dei decreti attuativi della legge n. 163 del 2021, pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026, le nuove lauree professionalizzanti LP-01, LP-02 e LP-03), ma non di laurea magistrale, tale non essendo prevista dal percorso ordinario di accesso alla professione. Essi risulterebbero pertanto abilitati, nella migliore delle ipotesi, alle sole funzioni di "Addetto", con preclusione strutturale dell'accesso alla funzione di "Responsabile", salvo il conseguimento di un titolo accademico ulteriore, estraneo al proprio ordinamento professionale. Né la Relazione né la proposta di articolato indicano una ragione tecnica specifica per innalzare, per il solo ruolo di RSPP, il titolo dal livello triennale al livello magistrale, a fronte di una disciplina vigente che già lega il titolo di studio al contenuto delle competenze richieste. Nella valutazione di proporzionalità dei livelli di conoscenza specifica in materia di sicurezza sul lavoro, nessun valore sembra attribuire il progetto di riforma all'iscrizione in un albo professionale di matrice tecnica, sia esso di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, etc.).

V.3 – L'ambiguità del richiamo "ferme restando le lauree già individuate al comma 5"

Il nuovo comma 2 dell'articolato richiama espressamente, con la clausola «ferme restando le lauree già individuate al comma 5», le classi di laurea triennale del decreto ministeriale 16 marzo 2007. Il richiamo lascia un punto non chiarito: se quelle classi, oggi esonerative anche per l'accesso alla funzione di "Responsabile", restino idonee a soddisfare il nuovo requisito di laurea magistrale per il "Responsabile", oppure operino soltanto ai fini della funzione di "Addetto". Nella prima ipotesi la riforma non cambierebbe la posizione dei laureati triennali; nella seconda, la cambierebbe in senso peggiorativo. Il CNPI ritiene che il testo debba sciogliere questa ambiguità in modo esplicito, perché da essa dipende la posizione di una parte rilevante della categoria dei periti industriali laureati.

V.4 – L'incertezza applicativa della clausola transitoria (comma 3)

Il CNPI segnala, altresì, un profilo di incertezza applicativa nella formulazione della clausola transitoria di cui al nuovo comma 3 dell'articolo 32: la locuzione «da almeno 4 anni a decorrere dal 1° giugno 2026» si presta, letteralmente, a una duplice lettura, potendo riferirsi tanto all'esperienza già maturata alla data indicata, quanto, in senso opposto e con effetto sostanzialmente preclusivo per l'intero quadriennio successivo all'entrata in vigore della riforma, a un'esperienza da maturare a partire da tale data. In questa seconda lettura, il primo professionista privo di laurea soddisferebbe il requisito soltanto nel giugno del 2030, e nel frattempo l'intera platea dei Responsabili e degli Addetti diplomati, quale che sia la loro esperienza pregressa, resterebbe priva di titolo per proseguire l'attività dalla data di entrata in vigore della riforma. Una lettura di questo tipo priva la clausola transitoria della sua stessa funzione, che è quella di tutelare le posizioni professionali già consolidate al momento del cambiamento normativo. Trattandosi di disposizione destinata a incidere sulla possibilità, per un numero considerevole di professionisti in attività, di continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni, se ne raccomanda una riformulazione univoca, nel senso di ancorare il computo



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

del quadriennio all'esperienza professionale già maturata alla data di entrata in vigore del provvedimento.

V.5 – Gli effetti distributivi tra le professioni tecniche coinvolte

Il CNPI osserva, con la dovuta onestà intellettuale, che l'effetto escludente sopra descritto non riguarda soltanto i periti industriali laureati: investe, in termini identici, i laureati triennali delle stesse classi ingegneristiche oggi esonerate, quale che sia l'Ordine professionale di appartenenza. L'effetto si manifesta però con particolare intensità sulla categoria dei periti industriali laureati, per la quale la laurea triennale costituisce, nella maggioranza dei casi, il titolo di accesso ordinario alla professione, e non una tappa intermedia verso un successivo percorso magistrale. Il CNPI non attribuisce questo esito a un intento pregiudizievole delle categorie che hanno sollecitato l'innalzamento del titolo di studio quale criterio di valorizzazione della funzione, posizione coerente con l'interesse della propria categoria, come è naturale che un organismo di rappresentanza sostenga; ritiene, tuttavia, che la Commissione debba considerare, nella valutazione complessiva della riforma, che l'innalzamento del titolo di studio produce effetti distributivi diversi tra le professioni tecniche coinvolte, e che l'obiettivo dichiarato dalla Relazione, quello di elevare la qualità del sistema di prevenzione, è raggiungibile anche attraverso strumenti, che non comportano l'esclusione di professionisti già competenti e già formati secondo il sistema vigente.

V.6 – Il rischio sistemico per le piccole e medie imprese

Il rischio non riguarda soltanto gli sbocchi professionali della categoria. Riguarda, prima ancora, la tenuta del sistema: il ruolo di RSPP interno è oggi ricoperto, in larga misura, da diplomati e da laureati triennali con esperienza pluriennale sul campo, e una quota rilevante degli iscritti all'albo di categoria opera quale "RSPP" in forma esterna, prevalentemente a favore di piccole e medie imprese. Un innalzamento generalizzato del titolo di accesso, privo di gradualità e privo di distinzione tra "RSPP con e senza effettivo potere decisionale o senza capacità di spesa", rischia di produrre una carenza di figure abilitate proprio nel segmento delle piccole e medie imprese, che è la parte più esposta del tessuto produttivo italiano e quella in cui si concentra la parte più alta degli infortuni, con un concreto rischio di aumento dei costi di reperimento del servizio a carico delle imprese medesime, in controtendenza rispetto all'obiettivo, dichiarato dalla stessa Relazione, di diffondere capillarmente la cultura della prevenzione.

VI. La configurazione dell'RSPP quale garante autonomo e il regime sanzionatorio diretto

La Relazione prospetta una trasformazione sostanziale del ruolo del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione", attribuendogli funzioni di direzione del servizio, precludendo il conferimento di deleghe ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed estendendo un regime sanzionatorio penale diretto per la violazione dei principali obblighi del servizio, sul modello già previsto per il medico competente dal vigente articolo 58, mediante l'introduzione del nuovo articolo 58-bis.

Il CNPI condivide le perplessità già espresse, in relazione a tale profilo, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (supra, § IV). Tale preoccupazione assume, per la categoria dei periti industriali, un rilievo particolare, data la rilevante quota di



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

iscritti all'albo, che opera quale RSPP esterno a favore di piccole e medie imprese: l'estensione di una responsabilità penale diretta, equiparata a quella del medico competente, se non accompagnata da un correlato ed effettivo rafforzamento dell'autonomia decisionale, di un'ampia disponibilità di spesa (il cosiddetto "RSPP con portafoglio") e di un'adeguata remunerazione della funzione, rischia di tradursi in una desertificazione degli incarichi esterni presso le imprese di minori dimensioni, ovvero in condotte di mera "autoprotezione documentale", in contrasto con la finalità sostanziale di prevenzione che la riforma dichiara di perseguire.

Il CNPI osserva, peraltro, che la stessa Relazione richiama, a fondamento delle proprie proposte in materia di responsabilità colposa, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto concretamente deputato alla gestione del rischio, distinguendo la sfera di responsabilità del preposto, del dirigente e del datore di lavoro (Cass. Pen., Sez. IV, n. 22606 del 4 aprile 2017, in C.E.D. Cass., n. 269972-01). Tale principio, già patrimonio consolidato dell'elaborazione giurisprudenziale, dimostra che il sistema vigente dispone già degli strumenti necessari per una corretta allocazione della responsabilità secondo il ruolo organizzativo effettivamente rivestito, senza che ciò richieda, quale necessario corollario, l'istituzione di un'autonoma posizione di garanzia penale in capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

VII. Il principio di effettività della delega di funzioni e la distinzione tra RSPP "con" e "senza portafoglio"

Le criticità segnalate ai paragrafi V e VI trovano un preciso ed ulteriore riscontro nell'elaborazione, ormai trentennale, della giurisprudenza di legittimità in tema di delega di funzioni e di principio di effettività: un'elaborazione riferita testualmente all'istituto della delega ex articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ma che individua un criterio generale sulla relazione tra potere e responsabilità, la cui rilevanza, per analogia, il CNPI ritiene di dover sottoporre all'attenzione della Commissione anche con riferimento alla posizione di garanzia originaria che l'articolato attribuisce all'RSPP.

VII.1 – Il principio consolidato: l'RSPP è, di regola, privo di poteri di spesa e di decisione

Nel linguaggio degli operatori del settore si distingue, da tempo, tra RSPP «senza portafoglio» e RSPP «con portafoglio». La distinzione, per quanto informale, coglie un punto che la giurisprudenza ha reso principio consolidato: la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è, di regola, una delega di funzioni. L'RSPP agisce come ausiliario del datore di lavoro e gli fornisce supporto informativo, valutativo e programmatico, ma resta privo di autonomo potere decisionale e di spesa. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso ThyssenKrupp, osservando che il servizio di prevenzione e protezione

«svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale» — Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343 (ThyssenKrupp).

Questo è l'RSPP senza portafoglio: la fattispecie di gran lunga più diffusa, quella su cui è costruito l'attuale sistema dei requisiti professionali dell'articolo 32.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

VII.2 – Il potere di spesa quale condizione costitutiva dell’effettività della delega

Le cose cambiano quando al responsabile del servizio vengono attribuiti, in concreto, poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, che normalmente restano in capo al datore di lavoro. In questi casi, la giurisprudenza applica il principio di effettività: chi esercita di fatto i poteri propri del datore di lavoro ne assume anche la posizione di garanzia, indipendentemente dal nome dato all’incarico. La Corte di Cassazione ha chiarito che

«non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato» — Cass. Pen., Sez. IV, 7 luglio 2021, n. 25764,

poiché «la delega ha senso se il delegante, perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente, trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri». Il potere di spesa non figura, in questa elaborazione, come elemento accessorio: è condizione costitutiva, insieme ai poteri organizzativi e gestionali, di una posizione di garanzia realmente esercitabile. Il rilievo si salda, sul piano positivo, con la lettera dell’articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 81 del 2008, che richiede espressamente, per la validità della delega, che al delegato sia attribuita «l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate».

VII.3 – Il principio di effettività non sana la carenza di poteri: il “delegante imperfetto”

La stessa evoluzione giurisprudenziale precisa che il principio di effettività, di cui all’articolo 299 del decreto legislativo n. 81 del 2008, vale a elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, ma non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge:

«il principio di effettività, se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; [...] il delegante «imperfetto» manterrà su di sé tutte le funzioni prevenzionistiche che l’atto non è valso a trasferire ad altri» — Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2014 (ud. 28 febbraio 2014), n. 22246, in motivazione.

La *ratio* della pronuncia, per cui la responsabilità di garanzia non può reggersi sulla sola veste formale ma richiede l’effettiva disponibilità dei poteri necessari ad adempierla, esprime un principio di carattere generale, applicabile per analogia a ogni ipotesi in cui la legge attribuisca a un soggetto una posizione di garanzia autonoma.

VII.4 – La trasversalità del criterio: delega ambientale e sicurezza sul lavoro in senso proprio

Lo stesso criterio di accertamento in concreto dei poteri di decisione e di spesa, a prescindere dal contenuto formale dell’atto di investitura, è stato applicato dalla Suprema Corte sia in materia di delega ambientale, ove si è ribadito che i principi elaborati per la delega ambientale valgono a sollevare il delegante dalla responsabilità solo se il delegato «abbia effettivamente esercitato i compiti a lui assegnati, assumendosene le relative responsabilità»,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

«i principi che questa Corte ha elaborato in materia di “delega ambientale” riguardano la sua attitudine a sollevare il delegante da ogni forma di responsabilità ma non ad escludere quella del delegato che si sia realmente occupato della gestione “ambientale” dell’impresa e abbia effettivamente esercitato i compiti a lui assegnati, assumendosene le relative responsabilità e rendendosi autore diretto delle violazioni accertate» — Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2015, n. 38551,

sia in materia di sicurezza sul lavoro in senso proprio, ivi compreso il settore dei cantieri navali, ove si è ribadito che occorre sempre verificare in concreto se il delegato disponga di effettivi poteri di decisione e di spesa, indipendentemente dal contenuto formale della nomina:

«è necessario verificare in concreto che il delegato abbia effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro: e ciò anche indipendentemente dal contenuto formale della nomina» — Cass. Pen., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 30115.

Da questo filone giurisprudenziale, riconducibile, in ultima analisi, al principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’articolo 27, primo comma, della Costituzione, si trae un criterio di carattere generale: l’attribuzione di una posizione di garanzia autonoma, tanto più se presidiata da un autonomo statuto sanzionatorio penale, non può fondarsi sulla sola qualificazione formale del ruolo, ma esige un riscontro sostanziale e verificabile circa l’effettiva disponibilità, in capo al soggetto, degli strumenti organizzativi, gestionali e, in particolare, finanziari necessari all’adempimento.

VII.5 – Il rischio specifico della riforma: l’RSPP “con portafoglio” imposto per legge, senza il portafoglio

Applicato alla proposta di riforma, questo criterio segnala un profilo di criticità puntuale, che il CNPI ha riscontrato sul testo dell’articolato allegato alla Relazione finale. L’articolo 31, comma 5, dell’articolato prevede sì che il datore di lavoro «deve mettere a disposizione del servizio le risorse finanziarie necessarie all’espletamento dei compiti»; la medesima disposizione affida, tuttavia, la decisione ultima sulla congruità e sull’entità di tali risorse non al “responsabile del servizio”, che si limita a comunicare il proprio fabbisogno, bensì al “datore di lavoro”, il quale, ove non lo ritenga congruo, si limita a informarne il responsabile delle motivazioni e a indicare le risorse messe a disposizione. Si tratta, in altri termini, di un meccanismo procedimentalizzato di natura sostanzialmente consultiva, nel quale il potere di spesa in senso proprio, ossia la decisione finale sull’ammontare delle risorse, permane in capo al datore di lavoro.

Contestualmente, il nuovo articolo 33, comma 2, dell’articolato vieta espressamente il conferimento al responsabile del servizio della delega di funzioni ex articolo 16, precludendogli così anche la via che la giurisprudenza sopra richiamata individua come idonea a un trasferimento effettivo di poteri, e il nuovo articolo 58-bis lo assoggetta a sanzione penale diretta per la violazione dei compiti tecnici di cui all’articolo 33, comma 3, tra i quali l’elaborazione delle misure preventive e protettive e delle procedure di sicurezza aziendale: adempimenti che presuppongono, per loro natura, un’adeguata disponibilità di mezzi.

Ne risulta, ad avviso del CNPI, la configurazione di un garante gravato di una responsabilità penale diretta e autonoma, ma non correlativamente munito, sul piano della disciplina positiva proposta, di un potere di spesa autonomo e non sindacabile: un RSPP, per riprendere la stessa terminologia elabo-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

rata dalla giurisprudenza in tema di delega, gravato delle responsabilità del delegato ma non dei poteri del delegato. È esattamente la figura che la giurisprudenza costante sopra richiamata considera strutturalmente inidonea a reggere una posizione di garanzia effettiva; la sua eventuale trasposizione, sia pure indiretta, nello statuto dell'RSPP rischia di tradursi in una responsabilità penale ancorata alla sola qualifica soggettiva, in tensione con il principio di colpevolezza personale di cui all'articolo 27 della Costituzione: la medesima distorsione che la Relazione della Commissione dichiara di voler correggere con riferimento all'attuale posizione del datore di lavoro.

Il nuovo articolo 31, comma 2, definendo l'RSPP «garante a titolo originario», sembra generalizzare per legge, a tutti gli RSPP, un assetto che oggi la giurisprudenza riconosce solo a chi riceve realmente poteri di spesa e di decisione. È una scelta che rischia di sovrapporre due situazioni che la giurisprudenza tiene, correttamente, distinte. La maggior parte degli RSPP oggi in servizio, specie nelle piccole e medie imprese, opera senza portafoglio, con funzioni di supporto tecnico al datore di lavoro, che resta l'unico titolare del potere di spesa e quindi il primo responsabile delle scelte organizzative. Innalzare per tutti indistintamente il titolo di accesso alla laurea magistrale, e per tutti indistintamente introdurre la responsabilità penale specifica dell'articolo 58-bis, senza distinguere tra RSPP con e senza portafoglio, significa equiparare situazioni che la stessa giurisprudenza ha sempre trattato in modo differenziato.

Il CNPI ritiene pertanto che, per essere pienamente coerente con la propria matrice giurisprudenziale dichiarata e con oltre un trentennio di elaborazione della Cassazione in tema di delega di funzioni e di principio di effettività, la riforma dell'articolo 31, comma 5, debba essere rimeditata nella parte in cui riserva al datore di lavoro la decisione ultima e non sindacabile sull'entità delle risorse destinate al servizio di prevenzione e protezione, sostituendo tale meccanismo con un procedimento che attribuisca al responsabile del servizio un potere di spesa autonomo, proporzionato ai compiti assegnati e verificabile ex post, eventualmente entro un tetto di bilancio predeterminato in sede di programmazione annuale ma sottratto al potere di veto unilaterale del datore di lavoro: pena l'introduzione, nel sistema della sicurezza sul lavoro, di una responsabilità penale diretta priva del potere che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dovrebbe legittimarla.

VIII. Le proposte del CNPI

Alla luce di quanto precede, il CNPI formula le seguenti proposte migliorative, da considerarsi quale contributo tecnico costruttivo al prosieguo dei lavori di riforma:

1. mantenere ferma la responsabilità del datore di lavoro quale leva primaria e insostituibile del sistema di prevenzione, in linea con quanto già osservato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
2. inserire espressamente, tra le classi di laurea abilitanti alle funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del nuovo articolo 32, comma 2, le classi L-7, L-8, L-9, L-17, L-21, L-23 e L-25, nonché le lauree professionalizzanti LP-01, LP-02 e LP-03, proprie del percorso di accesso alla professione di Perito Industriale Laureato ai sensi dell'articolo 55 del d.P.R. n. 328 del 2001 e della legge n. 89 del 2016;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

3. chiarire espressamente, sciogliendo l'ambiguità segnalata al § V.3, che le classi di laurea triennale già esonerative ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 2007 restano idonee, unite a un'adeguata esperienza professionale documentata, per l'accesso alla funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione priva di poteri di spesa (RSPP "senza portafoglio"), riservando il requisito della laurea magistrale, in alternativa a un'esperienza professionale rafforzata, ai soli casi in cui al responsabile siano concretamente attribuiti, con atto scritto e datato, poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa assimilabili a quelli del delegato ex articolo 16 (RSPP "con portafoglio"), secondo il criterio distintivo elaborato dalla costante giurisprudenza di legittimità richiamata al § VII;
4. riformulare in senso univocamente retroattivo la clausola transitoria di cui al nuovo articolo 32, comma 3, chiarendo che l'esperienza professionale rilevante ai fini dell'esenzione dal nuovo titolo di studio è quella già maturata alla data di entrata in vigore della riforma o, in alternativa, indicare, quale titolo esonerativo, l'iscrizione all'albo professionale in una delle professioni tecniche, di cui all'art. 2229 c.c. e ss.;
5. istituire l'elenco nazionale dei formatori abilitati e i registri o elenchi dei professionisti abilitati alle funzioni di Responsabile e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, garantendo piena e paritaria possibilità di iscrizione ai periti industriali e ai periti industriali laureati in possesso dei prescritti requisiti, e assicurando il coinvolgimento del CNPI nei relativi tavoli tecnici e nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
6. bilanciare il rafforzamento della posizione di garanzia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con l'attribuzione di un potere di spesa autonomo, proporzionato e verificabile, e non meramente consultivo, sulle risorse necessarie al servizio, rivedendo in tal senso il meccanismo delineato dall'articolo 31, comma 5, dell'articolato, che riserva al datore di lavoro la decisione ultima e non sindacabile sull'entità delle risorse, in coerenza con il costante orientamento della Corte di cassazione in tema di delega di funzioni e di principio di effettività (Cass. Pen., Sez. IV, n. 25764/2021; Cass. Pen., Sez. IV, n. 22246/2014; Cass. Pen., Sez. III, n. 38551/2015; Cass. Pen., Sez. III, n. 30115/2017), assicurando altresì un'adeguata remunerazione della funzione e idonei strumenti di tutela assicurativa, al fine di prevenire fenomeni di desertificazione degli incarichi esterni presso le piccole e medie imprese;
7. valorizzare, tra gli indici rilevanti ai fini della valutazione del grado della colpa di cui al nuovo articolo 590-*septies* del codice penale, le certificazioni e le asseverazioni rilasciate dai periti industriali iscritti al relativo albo in materia di sistemi di gestione della sicurezza, in ragione della comprovata esperienza pluridecennale della categoria in tale ambito.

IX. Proposta di articolato

In coerenza con la distinzione tra RSPP "con" e "senza portafoglio" illustrata al § VII e con la proposta n. 3 del paragrafo che precede, il CNPI propone che il comma 2 del nuovo articolo 32 sia riformulato come segue:



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

«2. Per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di una laurea, anche triennale o professionalizzante, in una delle classi di laurea di tipo tecnico di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 ovvero delle classi LP-01, LP-02 e LP-03 di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, unita a un'esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel medesimo ruolo o in ruolo equivalente. Qualora al responsabile siano attribuiti, con atto scritto e datato, poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa assimilabili a quelli previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera d), è richiesto altresì il possesso di una laurea magistrale di tipo tecnico, ovvero, in alternativa, di un'esperienza professionale documentata di almeno sei anni nel medesimo ruolo. Per le funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di una laurea triennale o professionalizzante di tipo tecnico. Ferme restando le lauree già individuate al comma 5, l'elenco dei corsi di studio abilitanti è definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»

Il CNPI propone, inoltre, di riformulare il comma 3 come segue, per superare il limite temporale della clausola di salvaguardia:

«3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, per almeno quattro anni, anche maturati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione o, in alternativa, di essere iscritti all'albo professionale in una delle professioni tecniche, di cui all'art. 2229 c.c. e ss.»

Il CNPI propone, infine, che il nuovo articolo 58-bis, o, in alternativa, il nuovo articolo 32, subordini espressamente l'operatività del regime sanzionatorio autonomo dell'RSPP all'attribuzione, documentata nell'atto di nomina o nell'organigramma della sicurezza, di un potere di spesa autonomo, proporzionato alla dimensione e al rischio dell'organizzazione e periodicamente verificabile. In assenza di tale attribuzione, la responsabilità per le carenze relative alle risorse economiche della prevenzione dovrebbe restare, in coerenza con la giurisprudenza richiamata al § VII, in capo al datore di lavoro, quale unico soggetto istituzionalmente titolare del potere di disporre delle risorse dell'impresa.

X. Conclusioni

La Relazione della Commissione muove da un obiettivo che il CNPI condivide senza riserve: ridurre il numero, ancora inaccettabile, degli infortuni e delle morti sul lavoro. Il modo per raggiungerlo, però, non passa per l'esclusione dal sistema di chi quel sistema lo fa funzionare ogni giorno sul campo, né per l'equiparazione di situazioni che la giurisprudenza, prima ancora della legge, ha sempre tenuto distinte: quella dell'RSPP senza portafoglio, ausiliario tecnico privo di poteri decisionali, e quella dell'RSPP con portafoglio, cui vengono realmente affidati poteri di spesa e di organizzazione.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, nel confermare il proprio apprezzamento per l'impegno profuso dalla Commissione e per l'impostazione preventivo-premiale della riforma, auspica che le osservazioni sopra esposte possano trovare accoglimento nelle successive fasi dell'iter legislativo, e rinnova la propria piena disponibilità a partecipare ad audizioni, tavoli tecnici e ogni ulteriore momento di confronto che la S.V. Illustrissima riterrà opportuno convocare.